

ALLEGATO "A" AL N. 7320 DI FASCICOLO

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una associazione denominata

"Società Italiana Psicologia e Psichiatria dei Trapianti d'Organo",
siglabile "S.I.PSI.T.O."

L'Associazione ha sede legale a Torino e sede operativa nel luogo fissato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì istituire delle sedi distaccate.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera in ambito nazionale.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la ricerca, lo studio e le conoscenze per il miglioramento e lo sviluppo dell'intervento psicologico e psichiatrico nell'ambito della donazione e dei trapianti di organi, tessuti e cellule.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione promuove iniziative finalizzate alla elaborazione e diffusione di modelli scientifici di intervento psicologico-psichiatrico, nell'adulto e nell'età evolutiva, relativi: a) alla donazione da cadavere e da vivente; b) al trapianto di organi, tessuti e cellule; c) al sostegno ai familiari e referenti affettivi; d) alla formazione degli operatori; e) agli altri ambiti della psicologia e psichiatria della donazione e dei trapianti.

Per la realizzazione dei propri obiettivi l'Associazione coopera con i Ministeri di competenza, il Centro Nazionale Trapianti, i Centri Interregionali e Regionali dei Trapianti, le Regioni, le Aziende Sanitarie ed altre Istituzioni pubbliche e private, scientifiche, accademiche, sociali, politiche, amministrative e professionali, che operano in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione si propone di raggiungere i propri obiettivi mediante:

- a) congressi locali, regionali, nazionali ed internazionali atti a diffondere i risultati ottenuti;
- b) pubblicazioni scientifiche;
- c) attività di formazione, organizzazione di corsi di insegnamento a carattere generale o specialistico;
- d) gruppi di studio e di ricerca;
- e) trials di studio e di ricerche anche in collaborazione con altri organismi e società scientifici;
- f) linee guida e protocolli di intervento clinico;
- g) iniziative di confronto e collaborazione tra gli operatori interessati alla donazione ed al trapianto;

- h) messa in rete dei risultati ottenuti e realizzazione di banche dati;
- i) ogni altra utile iniziativa atta a realizzare i fini associativi.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione dei propri scopi, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi, e può svolgere tutte le attività che siano direttamente connesse a quelle statutarie ed istituzionali.

Art. 4

I risultati delle ricerche promosse dall'Associazione rimangono di proprietà dell'Associazione stessa, che ne curerà la divulgazione con i nomi dei partecipanti ai singoli gruppi di studio.

Ogni gruppo di studio avrà un "referente" responsabile di tutta l'attività del gruppo.

Art. 5 - PATRIMONIO

L'Associazione ricava i fondi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed il perseguimento dei propri scopi:

- 1) dalle quote associative;
- 2) dai proventi delle attività dell'Associazione;
- 3) da donazioni, contributi ed erogazioni a qualunque titolo da parte di soggetti pubblici o privati, dell'Unione Europea, di qualunque altro organismo, nazionale od internazionale;
- 4) da donazioni e lasciti da parte di persone fisiche;
- 5) dai beni che diverranno, direttamente od indirettamente, di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Art. 6 - SOCI

L'Associazione è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari, dai Soci Onorari e dai Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o che vengano ammessi o riconosciuti con tale qualifica con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Possono essere Soci Ordinari psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti legalmente riconosciuti.

I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra quanti abbiano acquisito meriti, scientifici o non, nei confronti dell'Associazione per la migliore promozione degli scopi della stessa e sono esentati dall'obbligo di versare la quota associativa.

Possono essere Soci Sostenitori coloro che sono interessati ed operano nell'ambito degli scopi dell'Associazione, contribuendo alle attività dell'Associazione stessa.

Hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo solo i Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Onorari.

Le domande di ammissione a Socio Ordinario devono essere sottoscritte, oltre che dall'aspirante Socio, anche da almeno due Soci con diritto di voto e proposte al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione.

I Soci od i loro eredi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese a pie' di lista ove sussista la disponibilità economica.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote associative e dai Soci Onorari.

Spetta ai Soci con diritto di voto:

- 1) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- 2) stabilire gli orientamenti generali dell'attività dell'Associazione;
- 3) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- 4) apportare eventuali modifiche al presente Statuto;
- 5) procedere allo scioglimento dell'Associazione con destinazione degli eventuali beni sociali sussistenti ad una o più altre associazioni o fondazioni che perseguano fini analoghi;
- 6) nominare gli eventuali Provisori, specificandone il numero, la durata e le attribuzioni.

Art. 9

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo il presidente dell'adunanza viene nominato dall'Assemblea tra i Consiglieri presenti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telex, telegramma, e-mail confermata od altro mezzo che ne assicuri la ricezione da parte del destinatario almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea o, nei casi urgenti, comunque con almeno 72 ore di preavviso.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno.

Art. 10

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) del totale dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei predetti Soci presenti, purché superiore rispetto al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) del totale dei Soci aventi diritto al voto presenti in assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del totale dei Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari.

Art. 11

Ogni Socio Fondatore, Ordinario ed Onorario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Socio.

Ogni Socio avente diritto al voto non può rappresentare più di due altri Soci.

Non sono ammesse deleghe in occasione di deliberazioni per le modifiche del presente Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci e composto da n. 9 componenti che restano in carica per tre anni (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno e possono essere riconfermati per solo un mandato successivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo anche l'ultimo Past-President, con voto consultivo.

La distribuzione delle cariche deve essere rappresentativa delle professionalità presenti nell'Assemblea dei Soci ed il Presidente vigilerà per garantirne l'equa alternanza negli organismi dell'Associazione.

Qualora, nel corso del triennio, venissero a mancare, per qualsivoglia motivo, uno o più Consiglieri, subentreranno nella carica le persone che, nel corso dell'Assemblea elettiva, hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti; se ed in quanto ciò non sia in tutto od in parte possibile, il Consiglio Direttivo provvederà ad integrarsi mediante cooptazione.

Art. 13

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- 1) gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) deliberare la convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;

- 3) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- 4) stabilire l'ammontare delle quote associative;
- 5) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 6) decidere l'ammissione dei nuovi Soci;
- 7) nominare i Soci Onorari ed i Soci Fondatori;
- 8) compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione di cui all'Art. 3;
- 9) istituire sedi distaccate e fissare la sede operativa dell'Associazione.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la maggioranza dei Consiglieri in carica lo richiedano per iscritto al Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione deve essere spedito mediante lettera raccomandata, telefax, telex, telegramma, e-mail confermata od altro mezzo che ne assicuri la ricezione da parte del destinatario almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi urgenti, comunque con almeno 48 ore di preavviso.

La convocazione deve indicare, sia pur sommariamente, l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in audioconferenza, con o senza collegamento visivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti; convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo, che l'Assemblea; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed assicura il funzionamento

dell'Associazione; in casi urgenti adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo, provvedendo poi a sottoporle alla ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso.

Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza od impedimento di questi.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente devono essere alternativamente rappresentate da un medico e da uno psicologo.

Art. 16 - SEGRETARIO

La Segreteria dell'Associazione ha sede presso il domicilio dichiarato dal Segretario, il quale ha il compito, sotto la vigilanza del Presidente, al quale risponde del proprio operato, di:

- 1) provvedere alla organizzazione e gestione dell'archivio ed all'aggiornamento della documentazione inerente le attività dell'Associazione;
- 2) organizzare tutte le attività, su mandato del Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione;
- 3) redigere e trascrivere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee su appositi libri;
- 4) svolgere tutti gli altri incarichi che gli vengano affidati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 17 - TESORIERE

Il Tesoriere, sotto la vigilanza del Presidente, al quale risponde del proprio operato, provvede:

- 1) alla riscossione delle quote associative;
- 2) a predisporre e proporre annualmente al Consiglio Direttivo i bilanci dell'Associazione secondo gli adempimenti contabili e fiscali di legge.

Art. 18 - PROBIVIRI

È facoltà dell'Assemblea, anche su proposta del Consiglio Direttivo, nominare dei Probiviri, specificandone il numero, la durata e le attribuzioni.

Art. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse sorgere, anche per l'applicazione e l'interpretazione del presente Statuto, tra l'Associazione ed i Soci, oppure tra Soci (con esclusione di quelle eventualmente affidate alla competenza dei Probiviri), dovrà essere devoluta alla definizione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, amichevoli compositori, i quali decideranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio.

#p#

La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

I Soci che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione nominano il primo Consiglio Direttivo, che è destinato a restare in carica sino alla prima Assemblea, la quale dovrà essere convocata dal Presidente entro 18 mesi dalla data dell'atto.

La nomina avvenuta in sede in atto costitutivo non viene computata ai fini della limitazione di cui all'art. 12 in merito alla rieleggibilità per un solo mandato successivo.

Art. 22 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia ed i principi generali di diritto.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 5.10.2007

F.ti: Giorgio LOVERA

Giovanni BIONDI

Gabriella BIFFA

Rita Maria Vittoria NOBILI

Ambra Maria SALA

Alessandra FELTRIN

Assunta Carmela BASILE

Nunzialinda BENNARDI

ANDREA GANELLI